

Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N. 399
Data di registrazione 17/10/2025

OGGETTO: ORDINANZA ATTUATIVA DELLE MISURE IN MATERIA DI QUALITA' DELL'ARIA 2025-2026 - MISURE TEMPORANEE ANTISMOG DAL 1 OTTOBRE 2025 AL 31 MARZO 2026

IL SINDACO

□ la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;

PREMESSO CHE:

	il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni
	di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in
	particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del
	relativo rispetto;
	la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa" in vigore
	dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione Europea, da
	rispettare entro il 2030;
	i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto
	(NO _X) e l'ozono (O ₃);
	obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento
	della qualità dell'aria;
Visti:	
	il Diana Awia Integrata Dagianala (DAID 2020), approveta della Dagiana Emilia
	il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna,
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento
	Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedent PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambient volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente ne suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, migliorarla negli altri casi; il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per i miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministra dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, Piemonte e Veneto;



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

	la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative"; la Deliberazione di Giunta regionale N. 1493 del 22/09/2025 "Presa d'atto del progetto congiunto delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l'applicazione del sistema integrato Move-in (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In"; la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che all'articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
Visti i	N PARTICOLARE:
V 15111	l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla
	circolazione dei veicoli privati nelle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione; l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di
	contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e ad eccezione dei barbecue;
	l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo nelle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
	l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite
	giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento; l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
	a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche

b) nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi

	che ospitano attività sportive;	
	l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;	
	l'art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che regolamenta gli impianti di	
	combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile; l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;	
Preso	Preso atto:	
	della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);	
Consii	DERATO CHE:	
	la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;	
	le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo, nonostante sia stato rispettato il valore limite giornaliero nel 2023;	
	in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO ₂ , nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;	

PRESO ATTO ALTRESÌ:

□ che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:

Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

	che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)del D. Lgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000; che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":
	a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
	che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 la Regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;
DATO.	ATTO che:
	l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di
	specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
_	ICATO che:
	il Comune di Cesenatico è ubicato nella zona Pianura Est quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 ed è pertanto tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030; la popolazione residente nel Comune di Cesenatico alla data del 31/12/2024 è pari a 25.885 abitanti;

CONSIDERATO che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023, fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

PRESO ATTO che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

RITENUTO pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

RICHI	AMATI:
	l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
	ϵ
	e integrazioni;
	l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
	Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni; la Legge n. 689 del 24/11/1981;
	la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
	il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
	il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
	il Regolamento di Polizia Urbana Comune Cesenatico;
	ORDINA
1 NEI	<u> PERIODO 01/10/2025 – 31/03/2026,</u> dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, <u>il divieto di</u>
	COLAZIONE nelle aree del centro abitato del capoluogo di Cesenatico, e nelle frazioni di Sala
	lamarina, Valverde, Zadina, Bagnarola, Villalta, Borella, Madonnina-Santa Teresa, dei
	uenti veicoli privati :
	veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
	98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
	veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi
	alla
	direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
	veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive
	ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e
	successive;
	motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
Il d	ivieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività:

1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre 2025, 1 e 6 gennaio 2026;

2. <u>NEL PERIODO 01/10/2025 – 31/03/2026</u>, in tutto il territorio comunale:



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- 2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 2.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei *barbecue*). In deroga al divieto, sono consentiti eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- **2.3 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 152/2006incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- 2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:
 - a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
 - b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;
- Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo:https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti. L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web:https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.
- 3. <u>DURANTE LA STAGIONE TERMICA 2025-2026</u>, in tutto il territorio comunale, l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

 Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura le scuole ed i luoghi che ospitano.
 - Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- 4. LE SEGUENTI MISURE, DA APPLICARSI IN VIA STRUTTURALE TUTTO L'ANNO:



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- **4.1 il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata**, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;
- **4.2 l'obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- **4.3 l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico** da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e rinfrescamento . Sono esclusi gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

INOLTRE DISPONE

- 5. <u>L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE EMERGENZIALI</u>, nel periodo 01/10/2025 31/03/2026, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
 - 5.1 in tutto il territorio comunale è **vietato utilizzare**, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
 - 5.2 in tutto il territorio comunale, è disposto il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l'apposito Bollettino (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali), gli organi di informazione e pubblici avvisi.

- 6. <u>L'AREA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CESENATICO</u> in cui si applica il divieto di circolazione di cui al **punto 1** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato n. 1;
- 7. SONO ESCLUSI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1, i seguenti veicoli:

 □ autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologate a 4 o più posti oppure con almeno 2
persone a bordo se omologati a 2/3 posti (car-pooling),
autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi
speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del
Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato 3
alla relazione generale del PAIR 2030);
veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025;
<u> </u>

8. ALTRI VEICOLI AD USO SPECIALE OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (rif. punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale comunitaria per:



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- l) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- m) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza le certificazioni indicate ai punti precedenti.

AVVERTE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 2.3 e 2.4 sono punite con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3, 4.1 e 5.2 , è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 4.2 e 5.1 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro, a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio:
- e) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.3 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- f) le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada, fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procederà ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di Polizia Giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada e gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

DISPONE

in capo a "CESENATICO SERVIZI SRL", il compito di installare, in accordo con la Polizia Locale, la necessaria segnaletica stradale, verticale, nei tempi, modi e forme previsti dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Reg. d'esecuzione, al fine di rendere edotti gli utenti della strada del divieto di cui al punto 1 e di provvedere al termine della validità del presente provvedimento alla rimozione della segnaletica installata.

AVVISA

Che la pubblicità legale del presente provvedimento è assicurata con la pubblicazione on-line per 15 giorni consecutivi sul sito internet di questo comune all'indirizzo:

http://www.comune.cesenatico.fc.it/albo pretorio.

Che copia della presente ordinanza sia inviata per adempimenti di specifica competenza e per opportuna conoscenza a:

Prefetto di Forlì-Cesena;
Questura di Forlì-Cesena;
Comando Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico;
Comando della Polizia Stradale di Cesena;
Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cesenatico;
Comando Polizia Locale di Cesenatico;
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Presidente Regione Emilia Romagna;
Presidente Provincia di Forlì-Cesena;
Coordinatore Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL Romagna;
Dirigente del Servizio Territoriale ARPAE di Forlì-Cesena;
Presidente ATR;
Presidente START;
Presidente HERA SpA;
Sindaci del comprensorio cesenate: Gambettola, Longiano, Montiano, Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Marcato Saraceno, Cesena, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo;
Cesenatico Servizi.
to 1: Planimetria con individuazione della perimetrazione del centro abitato soggetto a zioni della circolazione.
Sindaco

MATTEO GOZZOLI / InfoCert S.p.A.